

BOZZE DI STAMPA

31 luglio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (1124)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, VITALI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato dal giorno di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le parole "previsto dall'art. 99 della Costituzione";

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole "in conformità a quanto a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione";

c) alla lettera g) sono soppresse le parole "con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa";

d) la lettera *i*) è abrogata;

e) all'articolo 10-*bis*, comma 1, sono soppresse le parole "in attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione".»

Art. 2

2.100

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MISIANI, PARENTE, PATRIARCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «, previsto dall'articolo 99 della Costituzione» sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) all'alea, le parole: «In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione,» sono soppresse;

2) alla lettera *g*), le parole: «con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa» sono soppresse;

3) la lettera *i*) è abrogata;

c) all'articolo 10-*bis*, comma 1, alea, le parole: «In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione» sono soppresse.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge che riordina e razionalizza, anche attraverso l'istituzione di un'unica autorità indipendente, le funzioni svolte dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nonché le funzioni di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e di vigilanza sull'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali previste dall'ordinamento vigente, ai fini della continuità nella tutela dei diritti, dei poteri e delle facoltà riconosciuti alle associazioni di categoria rappresentate nel medesimo Consiglio, si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificate dal presente articolo.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

LA COMMISSIONE

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1124,
premesso che:

si dispone la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che ha precise funzioni, assegnategli dalla Costituzione, tra cui quella relativa all'archivio dedicato alla contrattazione nazionale, settori pubblico e privato. Sono altresì presenti: la raccolta degli accordi di solidarietà trasmessi al CNEL; la raccolta degli accordi Governo-parti sociali; la raccolta degli accordi interconfederali; una raccolta campionaria sulla contrattazione decentrata,

impegna il Governo:

alla riallocazione delle risorse umane e strumentali presso altri Enti Statali;

all'individuazione di una sede appropriata per la conservazione e la gestione delle raccolte citate in premessa.

G2.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1124,
premesso che:

il disegno di legge costituzionale prevede l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione;

oltre che dalla Costituzione, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è disciplinato principalmente dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936;

ulteriori disposizioni di altri testi di legge attribuiscono, inoltre, al CNEL il potere di proposta, designazione o nomina di componenti di commissioni e organismi, ovvero individuano quale presupposto per la designazione a componenti di organismi la rappresentanza nel CNEL;

vi sono, inoltre, disposizioni che fanno discendere dalla rappresentanza nel CNEL la titolarità di diritti, poteri o facoltà in capo ad associazioni rappresentative di categorie;

con la soppressione del CNEL si rende necessario abrogare queste norme ma, in alcuni casi, l'abrogazione deve essere accompagnata da una nuova disciplina che garantisca la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti;

fatto salvo il potere del Parlamento di disciplinare con legge, anche attraverso la previsione di una delega al Governo, l'adeguamento dell'ordinamento alla soppressione del CNEL,

impegna il Governo, nel caso in cui provvedesse con decretazione di urgenza, a operare come segue:

a) abrogare la legge 30 dicembre 1986, n. 936, individuando il soggetto che provvederà alla tenuta dell'Archivionazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro;

b) alla legge 29 giugno 1977, n. 349, all'articolo 4, secondo comma, sopprimere le parole: «, da cinque membri proposti dal CNEL»;

c) alla legge 21 maggio 1981, n. 240, all'articolo 15, secondo comma, al numero 7), sopprimere le parole: «, designati dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNEL,», definendo le nuove modalità di designazione dei rappresentanti delle categorie produttive nel Comitato interministeriale che esamina le domande di ammissione al godimento di contributi finanziari per consorzi e società consortili;

d) alla legge 9 maggio 1989, n. 168, all'articolo 4, comma 5, lettera *c)*, sopprimere le parole: «designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),», definendo le nuove modalità di designazione dei rappresentanti delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro nella Commissione per il coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione;

e) alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 10:

1) al comma 3, sopprimere le parole: «formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),», definendo le nuove modalità di designazione dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego;

2) abrogare il comma 5, precisando di quali strutture si potrà avvalere il Nucleo;

f) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 23, comma 3, lettera *h)*, sopprimere le parole «designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» sono soppresse, definendo le nuove modalità di designazione dei rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

g) al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'articolo 32, comma 1:

1) abrogare la lettera *a)*;

2) alla lettera *b)*, sopprimere le parole: «diverse da quelle indicate nella lettera *a)*»;

h) alla legge 23 febbraio 1999, n. 44:

1) all'articolo 13, comma 2, sopprimere le parole: «rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)», provvedendo a identificare i soggetti legittimati a presentare la domanda per le elargizioni alle vittime di richieste estorsive o per i mutui per le vittime di usura;

2) all'articolo 19, comma 1, abrogare la lettera *c)*, prevedendo nuove modalità di designazione di tre membri del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura;

3) all'articolo 19, comma 5, sopprimere le parole: «rappresentate nel CNEL»;

i) al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 8, sopprimere le parole: «presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)», individuando un criterio alternativo per l'identificazione dei soggetti legittimati ad agire a tutela degli imprenditori nei rapporti con la pubblica amministrazione;

l) al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, sopprimere le parole: «rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)», individuando un criterio per stabilire quali siano le organizzazioni del settore agricolo chiamate a far parte della Commissione tecnica che avanza proposte sul Piano assicurativo agricolo annuale;

m) al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 10-*bis*, comma 2, sopprimere le parole: «individuata con le procedure del CNEL», individuando le modalità per la designazione del rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici nelle commissioni miste regionali che svolgono gli accertamenti in materia di invalidità conseguenti ad incidenti stradali;

n) al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, comma 5-*undecies*, sopprimere le parole «con rappresentanza diretta nel CNEL»;

o) al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, all'articolo 56, comma 2, sopprimere le parole «del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)»;

p) alla legge 11 novembre 2011, n. 180, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»,

a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la professionalità dei dipendenti del CNEL tramite la ricollocazione in posizioni corrispondenti presso altre amministrazioni dello Stato;

in ogni caso, ad attivare tempestivamente una ricognizione, da trasmettere al Parlamento, degli adempimenti conseguenti la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

G2.100

PARRINI, NANNICINI, FEDELI, FERRARI, LAUS, MISIANI, PARENTE, PATRIARCA

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge AS 1124,

premesso che:

la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che ha precise funzioni, assegnategli dalla Costituzione, pone il problema di una riorganizzazione e riallocazione istituzionale sul piano legislativo delle funzioni già svolte dal CNEL in materia di mercato del lavoro, politiche economiche e sociali e gestione dell'archivio nazionale dei contratti di lavoro,

l'intervento legislativo di riordino potrebbe pertanto costituire l'occasione per la razionalizzazione - anche attraverso l'istituzione di un'unica autorità indipendente, con risparmio complessivo di risorse - di tutti gli organismi che oggi svolgono a vario titolo funzioni di rappresentanza, certificazione e garanzia in materia di lavoro, ai fini della realizzazione di un sistema più evoluto e integrato di relazioni industriali, partecipazione sociale e pubblica regolazione;

impegna il Governo:

a presentare una proposta legislativa che individui le istituzioni e gli organismi che unitariamente:

- assicurino lo svolgimento delle rilevanti funzioni attualmente svolte dal CNEL competente in materia di contrattazione e mercato del lavoro, gestione dell'archivio nazionale dei contratti collettivi, con compiti di consulenza al Ministero del lavoro e, su richiesta, alle altre pubbliche amministrazioni, nelle materie di propria spettanza;

- assicurino la partecipazione oltre alle grandi Organizzazioni sociali ed economiche la rappresentanza dei corpi intermedi, nonché la partecipazione diretta dei cittadini secondo criteri e compiti stabiliti dalla legge;

- assicurino la partecipazione alla rete dei Consigli economici e sociali degli Stati membri dell'Unione Europea e di rappresentare l'Italia presso il Comitato economico e sociale europeo.
